

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
R O M A

OGGETTO: Criteri di massima per lo scarto degli atti d'archivio.

La Commissione di sorveglianza sugli archivi di questa Direzione Generale, nell'esercizio della funzione demandata dall'art.25 del DPR 30/9/1963, n° 1409 ha suggerito i seguenti criteri di massima che potranno essere seguiti dalle Commissioni dei vari Comandi per le operazioni di scarto:

- la corrispondenza di scarsa importanza, relativa ad affari completamente definiti, corrispondenza che aveva rilievo soltanto al momento in cui veniva posta in essere;
- duplicati e ripetizioni di atti, conservando, se necessario, gli originali;
- copie di prospetti statistici inviati al Ministero per la pubblicazione stampa;
- situazioni in genere trasmesse al Ministero (es. macchinario al ...) da oltre 6 anni;
- stampati, moduli, registri, bollettari ecc. fuori uso - per quelli a rigoroso rendiconto è necessaria una diversa procedura da chiedersi al magazzino stampati della locale Intendenza di Finanza;
- fascicoli delle contabilità e carteggi relativi a spese (compresi i verbali di verifica di cassa, le tabelle di liquidazione di missione e trasferta, i registri di conti della mensa, le giornalieri di mensa, (ecc.) i cui rendiconti siano stati trasmessi agli organi di controllo da oltre 10 anni senza che siano stati promossi giudizi di responsabilità e, comunque, non abbiano dato luogo a contestazioni;
- corrispondenza relativa alle domande di arruolamento in qualità di allievi vigili del fuoco ausiliari di leva che non siano state accolte (cioè quelle relative a persone, che non abbiano prestato servizio e restituendo, comunque, agli interessati eventuali documenti da loro prodotti e conservati negli atti);
- rapporti giornalieri di caserma (da non confondersi con i rapporti di intervento che non vanno mai scartati) trascorsi 5 anni dai fatti, salvi comunque quei rapporti che abbiano avuto un seguito.

Gli atti del periodo bellico, per la loro notevole possibilità di rivestire importanza storica, non vanno assolutamente scartati, si consiglia, comunque, prima di procedere ad ogni operazione, di sottoporre al vaglio della Sovrintendenza archivistica competente per territorio anche il materiale di detto periodo che risultasse di inutile conservazione.

Per quanto attiene al carteggio tecnico, in particolare per la prevenzione, è da ritenere che per i piccoli impianti, quando siano stati rinnovati i certificati di prevenzione, il carteggio istruttorio superato possa essere eliminato trascorsi 10 anni dal rilascio del certificato stesso.

./.

Sull'opportunità di tale procedura dovrà sempre pronunciarsi la Commissione di sorveglianza di codesto Comando, proponendo quali carte debbano essere versate, conservate o inviate al macero.

Per completezza di soggiunge che quali siano le carte da eliminare sarà dichiarato dalla Commissione di cui al citato art.25, osservando le modalità previste dal 3° comma art.69 del regolamento per Archivi di Stato approvato con R.D. 2/10/1911 n°1163.=